

COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza Sportello Unico Attività Produttive

e-mail segreteria@comune.recoaroterme.vi.it pec: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

Imposta di bollo assolta ai sensi art. 3 D.M. Svil. Econ. 10/11/2011 seriale n. 1211595834896 del 10/05/2024 Il richiedente è tenuto a conservare l'originale

Prot. n. 7956 Li, 29 Maggio 2024

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Premesso che:

- con protocollo ricevuta SUAP n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0229425 in data 24/05/2024 protocollo comunale n. 7734 nella stessa data e successive integrazioni, è stata inoltrata una pratica dal sig. Ciesa don Mariano in qualità di Parroco della Parrocchia di Sant'Antonio Abate del capoluogo cod.fisc. 94001800245 e procura al professionista incaricato, arch. Prebianca Denis con studio a Recoaro Terme (Vi), inerente:
- la segnalazione di "presentazione scia sanitaria per attività senza sede fissa ..."
- la segnalazione di "inizio di attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre ..."
- la segnalazione di "effettuare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)"
- richiesta di "concessione temporanea di suolo pubblico ..."
- la richiesta di "patrocinio"
- la pratica è inerente l'evento denominato "Giornata parrocchiale del bambino" che si svolgerà in piazza Dolomiti del capoluogo il 16/06/2024 su un'area in parte di proprietà pubblica comunale ed in parte di proprietà della parrocchia, articolandosi in attività varie di animazione e di somministrazione dedicate ai bambini, con inizio allestimento alle ore 15:00 e fine disallestimento alle ore 19:00, come meglio dettagliato negli allegati alla pratica quali il programma ed il piano di emergenza in cui si quantifica un afflusso inferiore a 200 persone in contemporanea;

L'istanza, per i suoi contenuti, è inoltrata tramite Suap:

- al Settore 3 Servizi Tecnici per le verifiche e gli eventuali adempimenti di competenza, giusto prot. Suap n. 0230517/2024;
- al Settore 4 Servizi Socio-Culturali e Turismo per le valutazioni di eventuale competenza, giusto prot. n. 0230476/2024;
- al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno per conoscenza ed eventuale competenza, giusto prot. Suap n. 0229864/2024;
- all'azienda ULSS n. 8 Berica-Distretto Ovest in relazione alla scia sanitaria, giusto prot. Suap n. 0229863/2024;
- alla Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo ai sensi di quanto stabilito dall'allegato "Tabella A" del D.lgs. n. 222/2016, giusto prot. Suap n. 0230455/2024;

Dato atto che la Giunta comunale con decisione n. 28 del 13/03/2024 ha disposto:

- di attribuire all'evento in argomento la medesima valenza di quelli di cui al calendario approvato con propria delibera n. 112 del 07/11/2023 ed inoltrato alla Regione del Veneto in adempimento a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 184/2017;
- in relazione al patrocinio, ai sensi degli artt. 30 e 53 del vigente "regolamento per la disciplina del canone patrimoniale ...", di accordare la gratuità sia delle pubbliche affissioni che l'esenzione dal canone unico per la parte di suolo pubblico occupato in quanto non sono presenti bancarelle e strutture analoghe che svolgano attività di vendita, come peraltro dichiarato dal Procuratore della pratica con comunicazione Suap prot. n. 0230124/2024;

Considerato che:

- con l'art. 7 c. 8 bis lett. a) della L. n. 112/2013 è stato modificato l'art. 68 del T.U.L.P.S., R.D. n. 773/1931, disponendo che: "per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo";
- con l'art. 141 dell'R.D. n. 635/1940, in relazione all'applicazione dell'art. 80 dell'R.D. n. 773/1931, secondo comma, si dispone che: "per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno", e successive integrazioni introdotte con le circolari del Ministero dell'Interno 07/06/2017 e del 18/07/2018 in materia di safety e security inerenti le manifestazioni pubbliche;
- in riferimento al succitato adempimento, il professionista arch. Prebianca Denis iscritto all'Albo degli Architetti di Vicenza al n. 1083 dal 03/06/1997, nell'asseverazione allegata all'istanza Suap dell'evento, dichiara la rispondenza dei luoghi in cui lo stesso si svolge e degli impianti alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/1996 ed assevera la conformità dei luoghi e degli impianti alla normativa vigente in materia;
- sulla scorta della documentazione tecnica allegata alla pratica in argomento ed in particolare con riferimento all'asseverazione sopra citata, con conseguente provvedimento prot. n. 7951 in data 28/05/204, trasmesso a mezzo Suap con prot. n. 0236984/2024, il Responsabile del Settore 3, geom. Petrocco Gabriele, ha rilasciato la licenza di agibilità temporanea dei luoghi di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., documento che è stato inoltrato al Procuratore della pratica giusto prot. Suap n. 0236989/2024 per competenza;

Per quanto sopra esposto;

Visti:

- l'art. 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/193 e gli att. 116 e seguenti del relativo Regolamento esecutivo approvato con R.D. n. 635/1940;
- l'art. 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/193 e gli artt. 141 e seguenti del relativo Regolamento esecutivo approvato con R.D. n. 635/1940;
- l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977;
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale ...";
- la normativa vigente in materia di S.U.A.P. ed in particolare il D.P.R. n. 160/2010;

Riscontrata la propria competenza:

- di Responsabile del Settore 1 Servizi amministrativi-commercio, giusto decreto del Sindaco n. 15 del 26/07/2022 prot. n. 10606, con cui il sottoscritto è stato incaricato di Posizione Organizzativa del Settore 1 Servizi amministrativi, fino al 31.07.2025;
- in materia S.U.A.P. ai sensi del disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 42/2015 di approvazione della convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio;

AUTORIZZA

il sig. Ciesa don Mariano, in qualità di Parrocc della Parrocchia di Sant'Antonio Abate del capoluogo, ad occupare il suolo pubblico comunale di piazza Dolomiti in occasione dell'evento "Giornata parrocchiale del bambino" solo per il giorno 16 Giugno 2024, con inizio allestimento alle ore 15:00 e fine disallestimento alle ore 19:00.

Le attività di cui alla presente autorizzazione temporanea di pubblico spettacolo/intrattenimento all'aperto con somministrazione dedicate ai bambini, dovranno tenersi esclusivamente nell'area evidenziata nella planimetria e precisata anche nella licenza di agibilità temporanea dei luoghi prot. n. 7951/2024 allegata sub A) alla presente autorizzazione.

Tali attività dovranno svolgersi sotto la stretta osservanza delle norme e regolamenti vigenti, delle prescrizioni di legge e secondo quanto indicato negli elaborati allegati Suap ricevuta REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0229425, tra i quali il piano di emergenza in cui si quantifica un afflusso inferiore a 200 persone in contemporanea.

In osservanza delle misure di safety e security di cui alla circolare del Ministero dell'Interno - Dip. Pubblica Sicurezza - n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è vietata la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o recipienti di vetro nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione. E' fatto inoltre assoluto divieto a chiunque ad introdurre e consumare bevande in bottiglie di vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dall'evento.

E' fatto obbligo, pena la nullità della presente, di non eseguire modifiche dello stato dei luoghi e degli impianti e/o di quant'altro indicato nella documentazione prodotta.

A seguito di presentazione della pratica Suap n. 94001800245-03082023-0957 - protocollo comunale n. 11578 del 04/08/2023 inoltrata da Ciesa don Mariano in qualità di Parroco della Parrocchia di Sant'Antonio Abate del capoluogo per il tramite del Procuratore Boschetti Carlo con studio in Montecchio Maggiore (Vi), non sono autorizzabili attività che si svolgano all'interno della struttura riferita alla predetta pratica.

L'inosservanza di quanto sopra determina la decadenza della presente autorizzazione temporanea.

La presente autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per il tempo ed il luogo sopra indicati, è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per l'inosservanza delle norme di legge in materia o abusi da parte del titolare, nonché per violazione delle prescrizioni cui è vincolata da parte dello stesso; potrà inoltre essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta delle Autorità competenti.

Qualora le dichiarazioni rese in ordine all'istanza Suap presentata dovessero risultare false o mendaci, il presente atto è nullo di fatto e di diritto.

Il sig. Ciesa don Mariano sopra identificato e, per suo tramite il Procuratore professionista incaricato arch. Prebianca Denis, dovranno garantire in particolare:

- idonei percorsi di esodo di emergenza e, più in generale, l'attuazione ed il rispetto di tutte le misure contenute nella predetta documentazione tecnica e relativa asseverazione, allegata alla pratica in argomento;
- che vengano rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare che non vengano superati i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 smi *oltre al rispetto:*
- dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica del territorio approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 dell'08/03/2006 smi;
- di quanto stabilito dall'art. 3 c. 4 del vigente Regolamento di "Tutela del decoro urbano della Valle dell'Agno in cui si dispone che: "Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietato ogni genere di schiamazzo, grida, strepitio, nonché qualsiasi tipo di rumore molesto, dalle ore 23:30 alle ore 7:00 del giorno successivo ...(omissis)";
- l'inoltro tramite Suap, se necessario, delle dichiarazioni di corretto montaggio e collaudo di strutture ed impianti e di conformità alla regola d'arte degli stessi prima dell'inizio dell'evento;
- per il giorno dell'evento, che all'operatore economico già autorizzato dal Comune con apposito precedente provvedimento in relazione alla valorizzazione dei prodotti agricoli locali anno 2024, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 sia garantito l'accesso con la disponibilità del suolo pubblico concessogli e ricadente nell'area pubblica in cui si svolge l'evento in argomento, come risultante dalla planimetria inoltrata al Procuratore con prot. Suap n. 0230296/2024;
- l'osservanza delle indicazioni di cui alla comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza e di cui alla direttiva del Ministero dell'Interno inoltrata per il tramite della Prefettura di Vicenza, giunte rispettivamente al protocollo comunale n. 10134/2022 e n. 7890/2018, come pure quelle emesse dal Ministero dell'Interno Dip. Pubblica sicurezza prot. n. 0015015 del 07/05/2024, dell'ordinanza n. 1127/2023 emessa dalla Questura di Vicenza giunta al protocollo comunale n. 9096/2023, delle prescrizioni igienico-sanitarie nelle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e del decalogo per la manipolazione di alimenti per eventi temporanei emesse dall'ULSS 8 Berica, giusti protocolli comunali n. 016193/2023 e n. 1110/2023, documenti inoltrati in copia al Procuratore della presente pratica giusto prot. Suap n. 0230296/2024.

Si precisa che:

- il soggetto promotore dell'evento in argomento dovrà essere in possesso:
 - di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi
 - di eventuale nulla-osta S.I.A.E., ove previsto;
- il titolare della presente autorizzazione è responsabile di tutto il materiale depositato sul suolo pubblico concesso del quale deve garantirne il corretto utilizzo con la restituzione dell'area occupata sia dall'attrazione alle condizioni originarie, integra, pulita e in ordine. Ogni eventuale danno alla proprietà pubblica verrà addebitato al destinatario del presente provvedimento. Si precisa che eventuale materiale di rifiuto dovrà essere conferito secondo le istruzioni che verranno fornite dagli uffici comunali competenti;
- il soggetto promotore dovrà provvedere al rispetto dell'adempimento previsto dall'art. 18 del TULPS, come comunicato al Procuratore della pratica con prot. Suap n. 0230296/2024;
- l'Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possono verificarsi in conseguenza allo svolgimento dell'evento in argomento che rimangono a carico del richiedente.

La presente autorizzazione:

- è subordinata al rispetto delle norme previste dai regolamenti comunali "per la disciplina del canone patrimoniale ..." e "per la tutela del decoro urbano" nonché di quelle previste dal vigente Codice della Strada;
- al rispetto dei regolamenti comunali inerenti oneri eventualmente dovuti in relazione alle attività svolte durante l'evento in argomento;
- in quanto riferita ad autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico comunale, non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività menzionata e che dovranno essere oggetto di separate valutazioni e/o procedimenti da parte di altri Enti/Uffici;
- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e trasmessa, attraverso l'apposita funzionalità prevista dal servizio Suap:
- al sig. Ciesa Mariano in qualità di Parroco-Amministratore della Parrocchia di Sant'Antonio Abate del capoluogo per il tramite del suo Procuratore arch. Prebianca Denis;
- agli Enti e/o Uffici competenti anche ai sensi di quanto stabilito dall'allegato "Tabella A" del D.lgs. n. 222/2016 e di quanto disposto dall'art. 19 c. 4 del D.P.R. n. 616/1977.

La presente autorizzazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Recoaro Terme per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti del sito istituzionale dell'Ente.

Si attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell'atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 241/1990, il soggetto destinatario dell'autorizzazione può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Si dichiara che il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge originale, con efficacia prevista dal D.lgs. 82/82005 smi.

> Firmato digitalmente da: Federico Maria Fiorin Firmato il 29/05/2024 09:27 Seriale Certificato: 19867847 Valido dal 21/07/2023 al 21/07/2026

dott. Federico M. Fiorin (documento firmato digitalmente ex art. 24 D.lgs. n. 82/2005)

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - Resp. Settore 1

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza Settore 3 Ufficio Tecnico



Prot. n. 7951

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Richiamata l'istanza pratica Suap n° -24052024-0925, con la quale il Parroco Don Mariano Ciesa chiede di essere autorizzata ad eseguire la manifestazione denominata "Giornata Parrocchiale del Bambino", in programma per il giorno domenica 16 giugno 2024 presso il sagrato della chiesa, con l'utilizzo di una piccola porzione di terreno comunale in Piazza Dolomiti nell'orario 15:00-19:00;

Vista la documentazione allegata alla pratica, a firma del richiedente e del tecnico abilitato Arch. Denis Prebianca, redatta anche ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza con la quale assevera la conformità dei locali/luoghi e degli impianti di cui all'evento in oggetto, compitamente descritti negli elaborati allegati alla pratica Suap in argomento, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, al Regolamento Edilizio comunale, al Codice della Strada al Codice Civile ed alle regole tecniche stabilite con decreto ministro dell'Interno del 19/08/1996 smi ed assevera che gli stessi rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia, come sopra richiamate;

Riscontrato che le aree in oggetto, sia del sagrato che quella comunale di Piazza Dolomiti, risultano di fatto già di uso pubblico e che sulla stessa abitualmente vengono svolte manifestazioni varie, nonché il mercato settimanale;

Visto il parere favorevole espresso con decisione di Giunta comunale n. 28 del 13/03/2024;

Visto il Decreto Sindacale nr. 31 prot. n. 881 del 16/01/2024, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore 3;

Visto l'art. 80 del T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 art. 141 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 1940 n. 635, modificato con D.P.R. n. 311 del 28.05.01:

Visto l'art. 19 comma 1 del D.P.R. 267 del 18 agosto 2000;

DA' LICENZA DI AGIBILITA' TEMPORANEA

per l'area di Piazza Dolomiti come indicato nella planimetria allegata alla pratica Suap -24052024-0925, dove si svolge la manifestazione denominata "Giornata Parrocchiale del Bambino", in programma il giorno domenica 16 giugno 2024, come asseverato dall'organizzatore e dal tecnico incaricato della suindicata pratica.

PRECISA

L'inosservanza di quanto sopra indicato determina la decadenza del presente titolo.

Si ricorda altresì che è fatto obbligo, pena nullità della presente temporanea agibilità, di non eseguire modifiche dello stato dei luoghi e degli impianti e/o di quant'altro indicato nella documentazione prodotta.

La presente agibilità, che ha carattere temporaneo (solo per il periodo sopra riportato), è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per l'inosservanza della norme di legge vigenti in materia, e potrà essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta del Prefetto.

Qualora le dichiarazioni rese in ordine all'istanza presentata dovessero risultare false o mendaci il presente atto e nullo.

Copia della presente viene trasmessa per quanto di competenza al SUAP Ufficio Commercio.

Recoaro Terme 1i, 28/04/2024

documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82/2005 s.m.i.)

Il Responsabile Del Settore 3 (Geom. Gabriele Petrocco)